

Allegato alla delibera
di C.C. n. 35 del 13.6.02

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

REGOLAMENTO PER SALE DA BILIARDO, SALE GIOCHI E PER INSTALLAZIONE DI APPARECCHI DA GIOCO

Art. 1

Fonti legislative e Disposizioni generali

- 1) Il presente Regolamento disciplina le modalità di apertura e gestione di esercizi pubblici adibiti a sale da biliardo e sale giochi e le modalità di installazione e gestione degli apparecchi per giochi leciti in altri locali.
- 2) La gestione di sale da biliardo, di sale giochi e di singoli apparecchi da gioco sono subordinati all'ottenimento della licenza del Direttore del Settore del Comune competente.

Art. 2

Definizione di Sala pubblica per biliardi e/o per altri giochi leciti

- 1) Per "sala pubblica per biliardi", in seguito chiamata convenzionalmente "sala biliardi", si intende un locale allestito per lo svolgimento del gioco del biliardo dotato di almeno n. 5 tavoli da gioco.
- 2) Per "sala pubblica per giochi leciti", in seguito chiamata convenzionalmente "sala giochi", si intende un locale o un'area all'aperto ben delimitata, allestita per lo svolgimento di giochi leciti e dotata di almeno n. 6 apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici.

Art. 3

Caratteristiche dei locali



- 1) I locali adibiti a sala giochi o a sala biliardi devono possedere i requisiti richiesti dal P.R.G., dal Regolamento edilizio e dal Regolamento di Igiene pubblica, devono rispettare le norme in materia di superamento delle barriere architettoniche per quanto riguarda l'accesso e devono rispettare i parametri previsti dalla normativa vigente in materia di inquinamento acustico. Fatta salva l'osservanza delle norme contenute nei predetti Regolamenti, i medesimi esercizi devono essere dotati di almeno due servizi igienici, separati per uomini e donne, con antibagno.
- 2) Le sale giochi, composte da uno o più locali appositamente destinati, dovranno avere una superficie utile non inferiore a m² 100. Ai fini del computo della superficie utile sono esclusi i servizi, i depositi, i magazzini, gli uffici ed ogni altro vano non adibito alla frequenza del pubblico.
- 3) I locali devono essere ben aerati. La superficie occupata dai giochi non deve superare il 50% della superficie utile complessiva.
- 4) I locali di cui al comma 1 devono, inoltre, rispondere ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del r.d. 6 maggio 1940 n. 635.
- 5) Qualora nello stesso locale vengano esercitate le attività di gestione di sala giochi o sala biliardi e quella di somministrazione di alimenti e bevande occorre che le due attività siano autorizzate ai sensi delle rispettive normative vigenti.
- 6) Nelle sale giochi o sale biliardi è consentita la somministrazione di alimenti e bevande esercitata come attività secondaria e complementare ai sensi dell'art. 5 lettera c) della l. 287/1991, purché tale superficie non sia superiore ad un quarto del totale della superficie dell'attività principale di sala giochi misurata come indicato al comma 2 del presente articolo.
- 7) Nelle sale giochi e nelle sale biliardi è ammessa l'attività di vendita o somministrazione di alimenti e bevande a mezzo di distributori automatici nel rispetto della normativa che disciplina la materia.

Art. 4 **Caratteristiche dei giochi**

- 1) I giochi devono essere leciti e tali da non presentare rischi per l'incolumità degli utilizzatori.
- 2) E' consentita l'installazione e la gestione di:
 - a) apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici

da trattenimento e da gioco di abilità in cui l'elemento abilità e trattenimento è preponderante rispetto all'elemento aleatorio ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro. Tali apparecchi possono consentire un premio all'abilità ed al trattenimento del giocatore che può consistere:

per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa, fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi;

- b) apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita;

I beni anzidetti non possono essere commerciati, scambiati o convertiti in denaro od in premi di diversa specie e non debbono realizzare alcun fine di lucro.

- 3) E' vietata l'installazione e l'uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo, vale a dire quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti sopra specificati, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. Lo svolgimento di tali attività è subordinato a specifiche autorizzazioni ed esula dall'applicazione del presente Regolamento.
- 4) E' consentita l'installazione di apparecchi per la fornitura di servizi di telecomunicazioni, quali INTERNET, utilizzabili anche come strumenti di gioco, purché autorizzati ai sensi del d.lgs. 17 marzo 1995 n. 103, con le modalità previste dalla delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 467/2000.

Art. 5

Esercizi autorizzabili

- 1) L'apertura di nuove sale giochi ed il trasferimento di quelle esistenti

sono autorizzabili alle condizioni indicate nei commi seguenti.

- 2) Le sale giochi non possono essere ubicate nell'area del centro storico come individuato dal PRG vigente;
- 3) I nuovi esercizi devono osservare la distanza di ml.1.000 rispetto alle sale giochi già esistenti.
- 4) Le sale giochi devono essere distanti almeno 500 ml da asili, scuole di ogni ordine e grado, luoghi di culto, ospedali, case di cura e strutture protette in genere, sede municipale e sedi destinate ad attività istituzionali.
- 5) Le sale giochi devono essere ubicate all'interno di centri o in immobili classificati come direzionali o, comunque, in zone prevalentemente destinate ad uffici, locali commerciali e pubblici esercizi.
- 6) La misurazione delle distanze di cui ai commi 3 e 4 deve essere effettuata dalle mezzerie degli ingressi più vicini, anche se secondari, seguendo il percorso pedonale più breve.
- 7) L'apertura e il trasferimento di sale biliardi così come individuate all'art. 2, comma 2 non è soggetto alle limitazioni di cui ai *commi 2,3, 4 e 5* del presente articolo. Nelle medesime sale non è consentito installare più di cinque apparecchi da gioco meccanici, automatici, semiautomatici od elettronici.
- 8) Requisiti ulteriori, oltre a quanto riportato ai commi precedenti, per il rilascio della licenza di sala giochi o di sala biliardi sono:
 - a) il possesso dei requisiti morali previsti dagli artt. 11 e 92 del r.d. 773/1931 e dagli artt. 1 e 3 della l. 27 dicembre 1956 n. 1423 e successive modificazioni da parte del richiedente la licenza o, in caso di società, da parte di tutti i soci delle società di persone o degli amministratori delle società di capitali,
 - b) nei confronti delle stesse persone indicate alla precedente lettera a) non devono sussistere cause di divieto, decadenza o sospensione previste dall'art. 10 della l. 31 maggio 1965 n. 575, riportate nell'allegato n. 1 del d.lgs. 8 aprile 1994 n. 490,
 - c) la sussistenza dei requisiti igienico sanitari dei locali,
 - d) la rispondenza ai criteri di sorvegliabilità di cui all'art. 153 del r.d. 635/1940,

- e) il parere favorevole dell'Ufficio urbanistica,
 - f) il parere favorevole del Servizio o Corpo di Polizia Municipale,
- 9) Il provvedimento di rilascio delle licenze di sala giochi, ai sensi del 4° comma dell'art. 19 del d.p.r. 616/1977, è adottato previa comunicazione al Prefetto ed è sospeso, annullato o revocato per motivata richiesta dello stesso.
- 10) Sono rilasciabili licenze:
- a) permanenti,
 - b) stagionali con validità da due a nove mesi nell'arco dell'anno,
 - c) temporanee ai sensi del successivo art. 10.

Art. 6

Modalità di presentazione delle domande

- 1) Il richiedente una nuova licenza deve presentare apposita domanda, con indicato:
- a) generalità e codice fiscale, inoltre, in caso di società o di associazione volontaria: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale,
 - b) descrizione dell'insegna,
 - c) descrizione dell'attività,
 - d) numero ed il tipo di apparecchi da installare,
 - e) ubicazione ed il titolo di disponibilità dei locali,
 - f) dichiarazione relativa alla capienza delle persone.
- 2) Alla domanda deve essere allegato:
- a) pianta planimetrica di localizzazione dell'immobile o dell'area con indicato il Foglio ed il Mappale del NCEU e con l'individuazione della superficie destinata all'attività di sala giochi o di sala biliardi e di quella destinata a parcheggio e/o con l'indicazione dei parcheggi presenti nelle vicinanze. Tale planimetria deve essere sottoscritta da un tecnico abilitato e deve essere accompagnata da una relazione tecnica dei locali, comprendente anche il sistema di insonorizzazione e dalla dichiarazione di conformità dell'impianto elettrico alle norme di sicurezza vigenti.
 - b) domanda per parere igienico-sanitario da parte dell'Azienda U.S.L. e attestazione di pagamento dei diritti relativi.
- 3) In caso di accoglimento della domanda il richiedente dovrà presentare ulteriormente ai fini del rilascio della licenza:

a) nulla-osta dell'amministrazione finanziaria;

b) copia semplice del titolo giuridico che assicura la disponibilità dei locali per la specifica attività di sala giochi o sala biliardi,

c) copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.,

d) elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi,

e) dichiarazione con la quale si attesta che il locale ha una capienza inferiore a 100 posti e non è quindi soggetto alle norme di prevenzione incendi,

f) certificato di prevenzione incendi: per locali con capienza superiore a 100 persone,

g) dichiarazione di essere a conoscenza che l'utilizzo della sala gioco per manifestazioni con presenza di pubblico e strutture, tali da provocare contatti accidentali (tornei ecc.) dovrà essere autorizzato per le condizioni di sicurezza dei locali di cui all'art.80 del T.U.L.P.S. del D.P.R. 773/31,

4) Domanda e licenza sono soggette alla vigente normativa in materia di bollo.

Art. 7

Trasferimento di sale giochi

- 1) Il trasferimento della sala giochi è soggetto a preventiva licenza ed è concesso purché sussistano i requisiti di cui all'art. 3 e all'art. 5 commi 1, 2, 3, 4 e 5.
- 2) In caso di comprovate cause di forza maggiore quali: sfratto esecutivo, dichiarato per motivi non imputabili al conduttore, sopravvenuta inagibilità dei locali dichiarata dall'autorità competente, sopravvenute esigenze in materia di viabilità e traffico, l'autorizzazione al trasferimento, sentiti i competenti uffici comunali, potrà essere rilasciata, per un periodo transitorio, anche a parziale deroga di quanto previsto al primo comma.

Art. 8
Rappresentanza

- 1) Secondo quanto previsto dall'art. 93 del t.u.l.p.s. il titolare della licenza può condurre l'esercizio mediante un rappresentante. A tale scopo il titolare deve darne comunicazione scritta al Comune unitamente al consenso scritto del rappresentante.
- 2) Il rappresentante deve essere in possesso degli stessi requisiti soggettivi indicati all'art. 5, comma 8 lettere a) e b).

Art. 9
Attivazione della sala giochi, sospensione dell'attività

- 1) L'esercente deve iniziare l'attività entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione a pena di decadenza.
- 2) L'attività, previa comunicazione scritta al Comune, può essere sospesa per complessivi tre mesi l'anno, salvo proroga per cause di forza maggiore.
- 3) Se la chiusura si protrae per oltre otto giorni occorre inviare preventivamente una comunicazione scritta al Sindaco.

Art. 10
Licenze temporanee

- 1) Nell'ambito di fiere e festival possono essere rilasciate licenze per sale giochi e sale biliardo valide esclusivamente per il periodo della manifestazione principale.
- 2) Le attività di cui al comma 1 sottostanno alle disposizioni relative alle manifestazioni stesse;
- 3) Eventuali richieste di licenze temporanee per l'esercizio di sale giochi diverse da quelle di cui al comma 1 presentate da esercenti in possesso dell'autorizzazione per spettacoli viaggianti di cui alla l. 18 marzo 1968 n. 337 così come modificata dal d.p.r. 21 aprile 1994 n. 394, devono essere valutate in base alla normativa sugli spettacoli viaggianti ed ai vigenti regolamenti comunali in materia.

Art. 11
Subingresso

- 1) Il trasferimento della proprietà o della gestione dell'azienda per atto fra vivi comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine il cessionario, entro tre mesi dall'acquisto del titolo, a pena di decadenza dal diritto di esercitare l'attività, deve presentare apposita domanda corredata da quanto previsto all'art. 6, nonché:
 - a) dall'atto di rinuncia della licenza reso dal cedente l'azienda,
 - b) dalla copia dell'atto di acquisto o di affitto d'azienda registrato oppure accompagnato da una dichiarazione del notaio attestante che l'atto è in corso di registrazione.
- 2) In caso di subingresso per acquisto d'azienda, con contestuale modifica dei locali o delle strutture, qualora il locale non abbia i requisiti richiesti dal presente regolamento, l'amministrazione comunale, come previsto all'art. 15 può richiedere l'adeguamento o, se questo non è materialmente possibile, il trasferimento.
- 3) Il trasferimento della proprietà dell'azienda per causa di morte comporta il rilascio di una nuova licenza al subentrante. A tale fine l'erede o gli eredi, entro sei mesi dal decesso del dante causa devono presentare apposita domanda corredata dall'atto di successione o equivalente, oltre che di quanto previsto all'art. 6 in caso di modifica dei locali.
- 4) Sia in caso di subingresso per atto fra vivi che in caso di subingresso per causa di morte il subentrante può iniziare l'attività solo dopo aver ottenuto il rilascio della licenza a proprio nome. In entrambi i casi l'attività deve essere ripresa entro tre mesi dal rilascio dell'autorizzazione, salvo proroga per cause di forza maggiore.

Art. 12
Installazione di giochi
presso esercizi commerciali

- 1) E' consentita l'installazione fino ad un massimo di n. 5 apparecchi da giochi leciti di qualsiasi tipo nei locali sotto elencati:
 - a) pubblici esercizi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande compresi gli esercizi autorizzati temporaneamente,

- b) alberghi ed altre strutture ricettive,
- c) locali adibiti a pubblici spettacoli e trattenimenti,
- d) esercizi commerciali al minuto;
- e) tabaccherie.

2) I locali esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento devono conformarsi al limite di cui al comma precedente entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.

3)E' consentita l'installazione di apparecchi da giochi leciti di qualsiasi tipo, entro un tetto massimo di dieci, nei locali dei circoli privati in cui è esercitata anche l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.

4)Ai fini dell'installazione dei giochi di cui ai commi 1 e 2 occorre presentare denuncia di inizio di attività ex art. 19 l. 241/1990, valida ai sensi dell'art. 86 del t.u. come modificato dall'art. 37 della l. 388/00 con allegato:

- a) l'elenco degli apparecchi da installare, con relativi regolamenti di gioco in lingua italiana e fotografie/depliant illustrativi,
- b) nulla-osta dell'amministrazione finanziaria,
- c) la copia della dichiarazione di inizio attività presentata alla S.I.A.E.,
- d) per locali con capienza superiore a 100 persone: il certificato di prevenzione incendi;
- e) la pianta dei locali al fine di accertare il rispetto dei criteri di sorvegliabilità.

Il numero dei giochi autorizzati rappresenta prescrizione speciale ex art. 9 TULPS.

5)L'installazione degli apparecchi da gioco in qualsiasi tipo di struttura, non deve creare intralcio al regolare flusso e deflusso della clientela;

6)E' invece vietata l'installazione degli apparecchi da gioco:

- all'interno di agenzie di scommesse (art. 2.1 lett. h d.m. finanze 174/1998; circolare ministero finanze 48/E/2000);
- all'interno di sale per il gioco del "Bingo" (art.1.2 d.m. finanze 29/2000).

Art. 13

Obblighi del titolare di sala giochi, di sala biliardi e di licenza per giochi leciti anche all'interno di circoli privati

1) L'esercente ha l'obbligo di tenere esposto in luogo ben visibile al pubblico:

- a) la licenza d'esercizio,
 - b) la tabella dei giochi proibiti, vidimata dal Comune;
 - c) la riproduzione degli artt. 101 del t.u.l.p.s. e 176, 181 e 186 del r.d. 635/1940,
 - d) la tariffa dei prezzi praticati,
 - e) il regolamento di ciascun gioco.
- 2) L'esercente, oltre al rispetto delle normativa vigente in materia di giochi, ha l'obbligo:
- a) di rispettare l'orario fissato dal Comune con ordinanza sindacale;
 - b) di consentire l'accesso ed il gioco soltanto ai maggiori di anni 14 o di età inferiore se accompagnati da un maggiorenne;
 - c) di impedire che il locale diventi punto di ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca pericolo per l'ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini;
 - d) di attenersi alle prescrizioni indicate sulla licenza d'esercizio o, comunque, impartite dall'Autorità;
- 3) L'esercente ha l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente l'installazione di qualsiasi nuovo apparecchio da gioco, salvo che non si tratti della sostituzione di uno già autorizzato appartenente alla medesima tipologia.

Art. 14 **Orari**

- 1) La fascia oraria di apertura delle sale giochi e delle sale biliardi è fissata dal Sindaco con proprio atto.
- 2) In caso di accertata incompatibilità con le attività circostanti e di ripetuto e comprovato disturbo alla quiete pubblica l'orario potrà essere ridotto per i singoli casi.
- 3) E' obbligatorio esporre all'esterno della sala giochi un cartello indicante gli orari di apertura e chiusura.
- 4) Gli apparecchi da gioco installati in strutture diverse dalle sale giochi possono essere utilizzati esclusivamente durante l'orario di apertura

delle attività principali.

Art. 15 **Norme transitorie**

- 1) Gli esercizi esistenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento non ubicati e/o non rispondenti ai requisiti strutturali in esso previsti rimangono autorizzati. Il loro adeguamento verrà perseguito in occasione di ristrutturazioni dell'immobile e in occasione di subingressi per acquisto d'azienda con modifiche alle strutture o ai locali, fatto salvo quanto previsto all'art. 11 comma 2.

Art. 16 **Vigilanza e Sanzioni**

- 1) La vigilanza sul rispetto della normativa relativa alle sale gioco, sale da biliardo e apparecchi da gioco in generale è di competenza della Polizia Municipale e delle Forze di Polizia.
- 2) Il Direttore del settore competente ordina la rimozione degli apparecchi non conformi a quanto previsto dall'art. 4 del presente Regolamento.
- 3) La violazione delle norme contenute nel presente Regolamento, se non costituisce reato o violazione di norme statali implicanti specifici provvedimenti o sanzioni, è punita con le sanzioni pecuniarie ed accessorie indicate di seguito:
 - a) Sanzione amministrativa pecuniaria da € 50,00 a € 300,00 applicata ai sensi del capo I della l. 24 novembre 1981 n. 689.
 - b) Sanzione amministrativa accessoria della sospensione dell'attività, nei casi di violazione degli artt. 3, 4, 5 per un periodo da 1 a 90 giorni, nel caso in cui - nell'arco di un quinquennio - venga violata la stessa norma per due volte oppure vengano violate norme diverse per tre volte.

Nel caso in cui un esercizio di quelli indicati dall'art. 12 installa un numero di giochi leciti superiori a cinque, si considera sala giochi abusiva. Se invece installa un numero di giochi inferiore o uguale a cinque, ma diverso da quello autorizzato, si considera una prescrizione violata (art. 9 TULPS).

Art. 17
Revoca della licenza

- 1) La licenza è revocata nei seguenti casi:
- a) abuso del titolare (art. 10 del t.u.l.p.s),
 - b) chiusura dell'esercizio per un periodo superiore ad otto giorni, senza aver avvisato il Comune (art. 99 del t.u.l.p.s.),
 - c) sospensione dell'attività per un periodo superiore a quello comunicato al Comune o, comunque, superiore a 90 giorni, salvo casi di forza maggiore (art. 99 del t.u.l.p.s.),
 - d) perdita dei requisiti indicati alle lettere a) e b) del comma 8° dell'art. 5 da parte del titolare della licenza,
 - e) mancato inizio dell'attività entro 90 giorni dal rilascio della licenza, salvo proroga in caso di comprovata forza maggiore.
 - f) su richiesta del Prefetto, per motivi di ordine pubblico (art. 100 del t.u.l.p.s.)

Art. 18

ENTRATA IN VIGORE

- 1. Il presente regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della relativa delibera di approvazione.
- 2. Per quanto non espressamente disposto o richiamato nel presente Regolamento si fa riferimento alle Leggi dello Stato e della Regione Emilia Romagna.

Art. 19

NORME IN CONTRASTO

- 1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento sono abrogate tutte le norme e disposizioni comunali in materia in contrasto.